



**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO  
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE,  
STUDIO, RICERCA O CONSULENZA**

## **Indice generale**

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 Tipologia di incarichi.....	3
Articolo 3 Esclusioni.....	3
Articolo 4 Presupposti per il conferimento degli incarichi.....	3
Articolo 5 Requisiti per il conferimento degli incarichi.....	4
Articolo 6 Esclusione dal conferimento degli incarichi.....	4
Articolo 7 Modalità di conferimento degli incarichi – avviso pubblico di selezione.....	4
Articolo 8 Modalità di conferimento degli incarichi – avviso pubblico di selezione.....	5
Articolo 9 Disciplinare di incarico.....	6
Articolo 10 Durata del contratto e determinazione del compenso.....	6
Articolo 11 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico.....	6
Articolo 12 Pubblicità ed efficacia.....	7
Articolo 13 Limite massimo di spesa.....	7
Articolo 14 Norma di rinvio.....	7

## **Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo aventi ad oggetto prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile e ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. N. 165/2001.

## **Articolo 2 Tipologia di incarichi**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti:
  - gli incarichi di collaborazione presuppongono lo svolgimento di una attività altamente qualificata e il rispetto dei presupposti di cui al comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
  - gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - gli incarichi di ricerca, si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
  - le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti valutazioni ed espressioni di giudizi.

## **Articolo 3 Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica:
  - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate all'interno dell'Asp;
  - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'ASP;

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
  - incarichi di progettazione, direzione lavori o collaudi ecc relativi a lavori pubblici che rientrano nella normativa del codice dei contratti.
  - alle sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le relative disposizioni normative.

#### **Articolo 4 Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei Responsabili è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### **Articolo 5 Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti:
  - in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale) o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
  - iscritti in ordini e/o Albi che abbiano maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire;
  - operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, che abbiano maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

#### **Articolo 6 Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
  - a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'ASP;
  - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'ASP;
  - d) abbiano un contenzioso con l'ASP;

- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'ASP nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

## **Articolo 7 Modalità di conferimento degli incarichi – avviso pubblico di selezione**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'ASP.
2. Il Responsabile competente al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione per l'approvazione del avviso pubblico di selezione, nella quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve approvare lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi essenziali quali: i contenuti dell'incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto).
3. L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ASP;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso proposto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
  - g) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
  - h) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
    - la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    - godere dei diritti civili e politici;
    - di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    - l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
    - se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;
    - il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
    - l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
  - i) eventuali colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione;

- j) il termine di presentazione della domanda.
  - k) termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
  - l) L'Asp procede alla valutazione dei curriculum presentati, attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali fanno parte preferibilmente rappresentanti dei Servizi che utilizzeranno la collaborazione.
4. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
- a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
5. Il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione, che saranno valutati in base ai criteri definiti dalla commissione.

### **Articolo 8 Modalità di conferimento degli incarichi – affidamento diretto**

1. Il ricorso all'avviso pubblico può essere derogato e il Responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:
- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 7;
  - b) quando la prestazione abbia carattere di unicità da un punto di vista soggettivo tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione o all'abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;
  - c) quando vi sia una assoluta urgenza, determinata dall'imprevedibile necessità della prestazione professionale/consulenza, in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, direttamente connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

### **Articolo 9 Disciplinare di incarico**

2. Il Dirigente competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
- a) generalità del contraente;
  - b) l'oggetto della prestazione professionale;
  - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
  - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
  - g) la penalità in caso di inadempimento, le cause e le formalità per eventuale anticipata risoluzione del contratto.

### **Articolo 10 Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.
2. Il responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e

strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

### **Articolo 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Il Responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il dirigente / responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

### **Articolo 12 Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'art. 7 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'ASP e mediante pubblicazione all'Albo per un periodo non inferiore a 7 giorni.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Il Responsabile competente è tenuto a:
  - pubblicare sul sito internet dell'ASP i provvedimenti di incarico a soggetti esterni, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso;
  - a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Le anzidette pubblicazioni sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi e sono effettuate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi e comunque come previsto dal D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche.

### **Articolo 13 Limite massimo di spesa**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio Annuale Economico Preventivo ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nel Piano Programmatico comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie relative alla dinamica di tale spesa.

**Articolo 14 Norma di rinvio**

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art. 2222 e segg. del codice civile, e dalla normativa nel tempo vigente.